



COMUNE DI GORIZIA

STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 12 luglio 1996 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 18 novembre 1996 al numero 55908/17217 di Protocollo; pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 2/1/1997.

Entrato in vigore il 1 febbraio 1997)

Il Comune di Gorizia

i cui primi riferimenti storici risalgono all'anno 1001, sede dei Conti di Gorizia fino al 1500, capoluogo di una provincia asburgica che mantenne la dignità di Contea fino alla prima guerra mondiale e fu sede prima degli Stati provinciali e poi della Dieta provinciale; capoluogo di provincia nel Regno d'Italia fino al 1923 e poi dal 1927; dal 1947 capoluogo di provincia nella Repubblica italiana; dotato di statuto autonomo fin dal 1851.

Città di frontiera, fin dai secoli remoti teatro di guerre e di invasioni, ma anche luogo di serena convivenza delle popolazioni locali, e proprio perciò protesa a ricercare, nella pace, l'incontro dei popoli contermini e a valorizzare la peculiarità della propria cultura, arricchita dalla varietà delle proprie componenti;

Comunità cittadina caratterizzata soprattutto dalla convivenza delle comunità italiana, friulana e slovena, mentre nel passato è stata significativa anche la presenza delle comunità ebraica e tedesca; (laboratorio di convivenza).

Città d'Europa.

Pluridecorato ed insignito di medaglia d'oro al valor militare nel 1949 per la passione di italianità della sua gente che ha suggellato nella stessa testimonianza primo e secondo Risorgimento attraverso fortunate vicende che richiesero alla sua popolazione un altissimo tributo di sacrifici e di sangue pagato per conciliare il principio della libertà da ogni servaggio con quello della propria appartenenza alla Patria.

Comune il cui territorio riunisce oggi anche quelli dei soppressi comuni di Lucinico, Piedimonte-Podgora, S.Andrea-Štandrez;

definisce e regola

con il presente statuto, adottato ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142

- *la propria organizzazione interna ed i rapporti con i cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali nelle quali si sviluppa e si esprime la loro personalità e si manifestano i loro interessi, secondo criteri di partecipazione democratica, imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità;*

le forme di collaborazione, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie, con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli altri enti locali ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana e dello statuto di autonomia regionale ed in osservanza delle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, delle leggi dello Stato e della regione.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Autonomia del comune)

1. Il comune di Gorizia è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione.

2. L'autonomia costituisce il principio che ispira la formazione dell'ordinamento generale del comune, attraverso lo statuto ed i regolamenti.

ART. 2 - (Sede, territorio, stemma e gonfalone)

1. Il comune ha sede legale in Gorizia, Piazza Municipio, 1.

2. Il territorio comunale confina con i comuni di Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Mossa, S.Floriano del Collio e con la Repubblica di Slovenia.

3. Il comune ha il proprio stemma così raffigurato: d'azzurro, alla muraglia cinta di tre torri, la centrale più alta; muraglia e torri merlate alla ghibellina, il tutto d'argento, aperte, finestrate e murate di nero, terrazze di verde. Lo scudo è fregiato da ornamenti di Città.

4. Il comune ha il proprio gonfalone così raffigurato: Drappo rettangolare di stoffa azzurra, frangiata d'argento, attaccata per il lato corto ad un'asta ricoperta di velluto pure azzurro, con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata di una freccia argentata con lo stemma del comune. Cravatta o nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento; Al gambo della freccia vengono annesse le medaglie e la croce di guerra, concesse alla Città di Gorizia.

ART. 3 - (Statuto)

1. Il presente statuto è l'atto che stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, per le forme della collaborazione tra il comune di Gorizia e gli altri comuni e la provincia, per la partecipazione popolare, per il decentramento, per l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

ART. 4 - (Adozione dello statuto e modificazioni)

1. Lo statuto e le successive modificazioni sono adottati ai sensi dell'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consiglio comunale adeguerà lo statuto al processo di evoluzione della comunità locale, assicurandone così la costante coerenza con la realtà civile, sociale, culturale ed economica.

3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per il potere di iniziativa di cui al successivo articolo 38.

ART. 5 - (Regolamenti)

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune.

2. I regolamenti e le relative modifiche ed abrogazioni sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo quanto specificatamente disposto in altri articoli.

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dal presente statuto, per realizzare l'unitarietà ed il coordinamento delle funzioni dell'autonomia comunale.

TITOLO II

OBIETTIVI FONDAMENTALI

ART. 6 - (Pari dignità)

1. Il comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, secondo quanto prevede e stabilisce il diritto internazionale anche nella sua costante evoluzione, contribuisce a creare le condizioni perché il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana sia effettivo ivi compresa l'aspirazione di ciascuno alla ricerca della propria felicità.

2. A tal fine il comune favorisce lo sviluppo economico e sociale in ogni settore di propria competenza finalizzandolo all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3. Rientrano in tali obiettivi:

a) la promozione del pieno sviluppo della persona umana come individuo, nella famiglia e nella società, anche attraverso il perseguimento delle pari opportunità fra uomini e donne, per la reale partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del comune, per renderne effettiva la libertà e l'eguaglianza;

b) la tutela, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute dei singoli e della comunità, attraverso un efficace servizio di prevenzione, di assistenza socio-sanitaria e di salvaguardia della salubrità dell'ambiente;

c) L'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, attraverso accordi di programma, interventi di qualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti, nonché forme di coordinamento con i servizi socio-sanitari operanti sul territorio;

d) l'erogazione dei servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e del tempo libero ed al turismo;

e) la promozione e valorizzazione della cultura in ogni sua libera manifestazione e con particolare riguardo allo sviluppo delle istituzioni universitarie;

f) l'attuazione di un organico ed armonico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture economiche e sociali;

g) la tutela dell'ambiente, attraverso la predisposizione e l'attuazione di piani per la difesa del suolo e per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e la protezione della flora e degli animali;

h) la difesa e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

i) la partecipazione, nella definizione degli obiettivi programmatici di particolare rilevanza, delle varie organizzazioni sociali;

l) la valorizzazione del volontariato per concorrere alla soluzione dei problemi delle fasce socialmente più deboli o per sostenere particolari esigenze.

ART. 7 - (Programmazione)

1. Il comune assume la programmazione come metodo fondamentale di intervento, atto ad impiegare efficacemente le risorse proprie dell'Ente ed a valutare il rapporto costi-benefici nell'attività amministrativa. Delibera in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale, concorre alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli altri piani e programmi regionali e provinciali e coordina i propri strumenti programmatici con quelli di livello sovracomunale.

ART. 8 - (Sviluppo economico)

1. Il comune tutela e favorisce il lavoro nelle sue forme individuali ed associate riconoscendo il ruolo dell'impresa e di tutte le forze produttive e promuovendo lo sviluppo delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e dei servizi nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelle che corrispondono alle vocazioni tradizionali dell'economia locale ed a quelle che favoriscono opportunità occupazionali qualificate, in collegamento con gli elevati livelli di istruzione dei cittadini goriziani e nel rispetto di un ambiente urbano che garantisca sempre la qualità della vita.

ART. 9 - (Vocazione europeista)

1. Il comune, forte della sua tradizione storica e culturale europea e dell'importante contributo ideale e concreto offerto dalla comunità e dalle istituzioni goriziane alla stessa origine della "Comunità di lavoro di Alpe-Adria", partecipa alla formazione di una cultura europeistica intesa a realizzare l'idea di una Europa unita, libera, democratica e federalista. A questo fine favorisce programmi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione Europea, anche attraverso forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali europei.

ART. 10 - (Cultura della pace)

1. Il comune, in armonia con le norme internazionali e con il dettato costituzionale che affermano il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove attività culturali e di informazione idonee alla diffusione ed al rafforzamento della cultura di pace e di solidarietà fra i popoli.

ART. 11 - (Pari opportunità)

1. Nel perseguimento dei propri obiettivi, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune applica i principi di parità fra i sessi e di pari opportunità.

ART. 12 - (Comunità etniche, linguistiche, religiose)

1. Il comune, nell'ambito delle leggi in materia, favorisce la più completa e libera espressione culturale, sociale ed economica di tutte le sue componenti etniche, linguistiche e religiose favorendo la loro partecipazione alla formulazione degli indirizzi programmatici del comune.

2. Il comune tutela le minoranze etniche, secondo i principi dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a quella slovena. Sviluppa e valorizza altresì le lingue, le tradizioni

e le culture locali, in particolare quelle friulana e giuliana, riconoscendole tutte fattori peculiari della propria ricchezza culturale, civile e sociale.

3. Nella prima adunanza del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione i consiglieri potranno rivolgere un saluto nella propria madrelingua.

ART. 13 - (Collaborazione con altri enti)

1. Il comune si impegna ad affermare, in particolare nel campo delle attività sociali e del progresso economico, il ruolo di capoluogo di provincia, quale punto di riferimento per il raggiungimento di livelli sociali, culturali ed economici degni delle altissime tradizioni civili della comunità isontina.

2. Promuove, anche attraverso le forme di coordinamento istituzionale previste dalla legge, intese programmatiche con gli altri Enti della Provincia tese al conseguimento di comuni obiettivi di sviluppo nel campo delle relazioni economiche, sociali e culturali.

3. Il comune riafferma la validità della propria appartenenza alla comunità montana, riconoscendone il ruolo per lo sviluppo delle popolazioni comprese nella comunità stessa.

4. Il comune ribadisce altresì la propria attiva partecipazione al Consorzio per la promozione degli insegnamenti universitari a Gorizia, nonché la propria disponibilità ad eventuali ed ulteriori collaborazioni con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con altre Università che istituiscano corsi di laurea a Gorizia, e con quelle di Alpe Adria.

ART. 14 - (Collaborazione con l'amministrazione comunale di Nova Gorica)

1. Il comune di Gorizia attua in tutte le forme possibili, nello spirito della solidarietà e della pace, ogni forma di collaborazione con l'amministrazione del confinante comune di Nova Gorica, per l'elevazione culturale, economica, sociale ed umana delle popolazioni delle due comunità.

ART. 15 - (Cittadinanza onoraria)

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Gorizia, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

ART. 16 - (Organi)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

CAPO II - SEZIONE I
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 - (Ruolo e attribuzioni)

1. Il consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività amministrative, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo.

ART. 18 - (Competenze)

1. Il consiglio adempie le proprie funzioni, specificamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ed a tutte le altre materie previste da specifiche norme di legge.

a) gli statuti del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie. Le proposte da presentare alle Province ai fini della programmazione economico territoriale ed ambientale della regione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

c) le piante organiche del comune e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere;

p) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e la nomina delle commissioni previste per legge;

q) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia;

r) la ratifica dell'adesione del sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;

s) l'elezione dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli artt. 100 ss. del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77;

t) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici;

u) le determinazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica, al diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borghi e Frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;

v) tutte le altre materie previste da specifiche norme di legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 19 - (Funzionamento)

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, il quale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri, fatti salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.

3. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Con apposite norme vengono disciplinate la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale delle liste e dei candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento. In ogni caso, ove si tratti di formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

SEZIONE II

Art. 20 - (Organi interni del Consiglio comunale)

1. Sono organi interni di funzionamento del Consiglio comunale il Presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

Art. 21 - (Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale, nella prima riunione successiva alla convalida degli eletti, elegge nel proprio seno, con voto segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente ed un Vicepresidente.

2. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al primo comma la presidenza dell'assemblea è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 22 - (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, dirigendo ed organizzando i lavori secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

2. Il Presidente presiede la conferenza dei capigruppo e su designazione dei gruppi nomina i membri delle Commissioni consiliari.

Art. 23 - (Compiti del Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

2. In caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

ART. 24 - (Consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. È responsabile del voto che esprime sugli atti deliberati dal consiglio comunale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire e di partecipare alle sedute di consiglio ed ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali nei quali vengono nominati. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, per ciascuna sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Tale decadenza è deliberata su proposta del Presidente o di un consigliere o su istanza di un qualsiasi elettore del comune.

3. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione di competenza del consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono obbligatorie e devono essere date entro trenta giorni con le modalità previste dal regolamento.

4. I consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente e per le quali non è prevista l'esclusiva competenza di altri organi ed uffici, nell'ambito delle delimitazioni previste dalla legge n. 142/90.

5. I consiglieri hanno diritto, con le modalità stabilite dal regolamento, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. I consiglieri possono promuovere il controllo di legittimità degli atti della giunta, ai sensi di legge.

7. Il consigliere anziano è quello che ha conseguito, nella elezione alla carica di consigliere comunale, la cifra individuale (ottenuta sommando ai voti di lista le preferenze personali) più alta.

Sono esclusi il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ART. 25 - (Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo)

1. I consiglieri eletti, subito dopo la proclamazione, si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più componenti.

2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio, ciascun gruppo comunica al Presidente del consiglio comunale la designazione del capogruppo.

In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere anziano del gruppo stesso, individuato con il criterio di cui al precedente art. 24, settimo comma.

3. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 816/85, secondo le indicazioni del regolamento.

4. È istituita la conferenza dei capigruppo. Essa viene convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale di norma prima della stesura dell'ordine del giorno del consiglio comunale e negli altri casi previsti dal regolamento.

5. La conferenza dei capigruppo è inoltre convocata per iniziativa di almeno tre capigruppo, oppure da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso la convocazione è effettuata dalla segreteria generale non oltre tre giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal presente comma, la seduta è presieduta dal consigliere presente più anziano, individuato in base al criterio di cui al precedente art. 24, settimo comma.

ART. 26 - (Commissioni consiliari)

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consultive permanenti in numero uguale a quello degli assessori comunali. Ogni commissione avrà competenza sulle materie pertinenti al corrispondente assessorato. E' altresì costituita una commissione per i diritti degli animali.

2. Con riferimento alla vigente normativa il Comune costituisce la commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, con l'obiettivo di rimuovere ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne. La commissione fa propria ogni esperienza della realtà femminile e mantiene rapporti con le analoghe commissioni della provincia, della regione e con gli organi consultivi dello Stato.

3. Le commissioni di cui ai commi precedenti sono costituite dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio e sono composte da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare; ogni componente rappresenta il proprio gruppo con voto plurimo pari alla sua consistenza numerica.

Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto.

4. Ogni gruppo designa il proprio componente per ciascuna commissione e lo comunica al Presidente del consiglio comunale. In carenza di designazione da parte dei gruppi, trascorsi quindici giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente chiama a far parte delle commissioni il consigliere capo del gruppo inadempiente.

5. Il Presidente dà comunicazione al consiglio dell'avvenuta costituzione delle commissioni.

6. Il presidente ed il vice presidente di ciascuna commissione sono eletti dalla commissione stessa nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità.

Con le medesime modalità si procede altresì all'eventuale revoca.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Alle stesse possono essere invitati anche esperti esterni.

8. Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio di problemi di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. La costituzione di tali commissioni avverrà con le stesse modalità di cui ai commi precedenti ed il loro funzionamento sarà disciplinato dallo stesso regolamento di cui al precedente comma 6.

9. Le commissioni, nei casi previsti dal regolamento, potranno riunirsi anche congiuntamente per l'esame di problemi connessi alle competenze di più di una commissione.

10. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni di competenza del consiglio.

ART. 27 - (Commissioni di inchiesta)

1. Il consiglio comunale può disporre inchieste nelle materie di sua competenza a mezzo di commissioni istituite allo scopo.

2. E' fatto obbligo agli uffici comunali ed a quelli di enti o istituti dipendenti dal comune, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutte le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento del mandato.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART. 28 - (Composizione e nomina)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero pari di assessori, corrispondente a quello massimo previsto dalla legge, tra cui un vicesindaco.

2. La giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Possono essere nominati assessori tutti i cittadini al di fuori dei componenti il Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che siano esperti in materie amministrative o tecniche.

4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari con facoltà di parola senza diritto di voto.

ART. 29 - (Attribuzioni e competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale sulla base del documento programmatico approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 34 della Legge 142/90 operando attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il sindaco attribuisce a ciascun assessore la competenza su materie omogenee, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.

3. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

4. La Giunta predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio triennale e li sottopone all'organo consiliare per l'approvazione.

5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione,

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili dei servizi.

6. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione al rendiconto della gestione da presentarsi in sede di conto consuntivo. Nella stessa relazione l'organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 30 - (Funzionamento)

1. Le sedute di giunta sono valide con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

2. La Giunta delibera a maggioranza semplice e le sedute non sono di norma pubbliche.

3. Ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si trasmettono ai capigruppo consiliari gli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta e copie integrali saranno contemporaneamente messe a disposizione in apposito luogo.

ART. 31 - (Cessazione anticipata e sospensione)

1. La cessazione anticipata e la sospensione degli organi del Comune e dei loro singoli componenti sono regolati dalla legge.

CAPO IV

SINDACO

ART. 32 - (Ruolo e funzioni)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresentante legale dell'Ente, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale e per ogni altra materia attribuitagli dalla legge.

2. Il sindaco, nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per assicurare ai cittadini che la compongono la migliore qualità della vita.

3. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco convoca e presiede la giunta, dirigendone i lavori, convoca la prima seduta del consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

5. Il sindaco, come presidente della giunta, esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo; promuove e coordina, nel rispetto del principio della collegialità, l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico e negli altri atti di indirizzo generale previsti dalle leggi e dallo statuto.

6. Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 33 - (Rappresentanza e coordinamento)

1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi e delle società ai quali lo stesso comune partecipa. Tali funzioni possono essere delegate nei casi e nelle forme previsti dagli statuti dei consorzi e delle società, ad assessori.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

3. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

4. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 34 - (Vicesindaco)

1. Esplica le funzioni di vice sindaco un assessore nominato a tale carica dal sindaco.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 55/1990, come modificato dall'art. 1 della Legge 16/1992.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano d'età.

ART. 35 - (Poteri d'ordinanza)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione dei diretti interessati al procedimento sono stabilite dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

ART. 36 - (Potere di vigilanza)

1. Il sindaco promuove, tramite il segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune, compie gli atti conservativi, può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché presso i consorzi e le società per azioni cui il comune partecipa e ove può esercitare il relativo diritto, riferendone alla giunta ed al consiglio comunale.

2. Il sindaco collabora con i revisori dei conti del comune per agevolare le funzioni di controllo anche nei confronti delle istituzioni di cui al precedente comma.

ART. 37 - (Obbligo di astensione, divieto di incarichi e consulenze)

1. I componenti gli organi del Comune e dei consigli di circoscrizione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del

Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione dalle deliberazioni deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario.

4. Al Sindaco nonché agli assessori e consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 38 - (Potere di iniziativa)

1. Il potere di iniziativa, consultiva e propulsiva, appartiene ai consiglieri, alla giunta, al Sindaco ed ai cittadini elettori nel comune in numero non inferiore a 500.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio del potere di iniziativa e l'ordine delle priorità, tenuto conto dell'interesse generale.

TITOLO IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

ART. 39 - (Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni)

1. Il territorio del Comune si articola in circoscrizioni di decentramento i cui confini e numero sono indicati dal Regolamento del decentramento e delimitati nella planimetria ad esso allegata.

2. Le circoscrizioni sono organismi istituzionali di partecipazione e di decentramento, esercitano le funzioni loro attribuite dal Regolamento.

ART. 40 - (Organi della circoscrizione, loro competenza e durata)

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente del consiglio di circoscrizione.

2. Il consiglio di circoscrizione, nell'ambito dell'unità del comune, rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione. È eletto a suffragio universale, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con sistema diretto proporzionale.

3. Il regolamento fissa il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, che non potrà comunque essere inferiore a dodici e superiore a venti.

4. Il consiglio di circoscrizione nomina nel suo interno, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, il presidente ed un vicepresidente.

5. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione ed esercita le funzioni previste dal regolamento ivi comprese quelle delegategli dal sindaco quale ufficiale di Governo.

6. È istituita la conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione, con compiti di raccordo con l'amministrazione comunale al fine di agevolare i rapporti con quest'ultima per la valorizzazione del ruolo del decentramento comunale, nella sua realtà partecipativa, consultiva e propositiva. Il regolamento fisserà le modalità di funzionamento della conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione.

7. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consiglieri, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

8. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determina il rinnovo dei consigli di circoscrizione.

ART. 41 - (Funzionamento)

1. Per il funzionamento delle circoscrizioni, il comune è tenuto a garantire:

a) una sede adeguata nell'ambito della circoscrizione;

b) un ufficio comunale di riferimento per il coordinamento delle attività delle circoscrizioni;

c) le disponibilità finanziarie, necessarie all'espletamento delle funzioni e delle deleghe.

2. Il regolamento disciplina le modalità e gli strumenti del raccordo e del coordinamento dei consigli di circoscrizione con l'azione amministrativa e gestionale del comune e dei suoi organi.

TITOLO V

UFFICI COMUNALI, PERSONALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

ART. 42 - (Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale)

1. L'attività del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi devono rispondere a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità, al servizio dei cittadini.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici, tecnici ed amministrativi del comune, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è strutturato in modo da realizzare al massimo grado il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare fra i vari settori dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento al livello dirigenziale.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi risponde a schemi organizzativi flessibili, onde corrispondere costantemente e tempestivamente sia ai programmi ed agli indirizzi adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, sia alle evoluzioni ed alle emergenze sociali ed economiche che si manifestino in ambito locale, sia alle esigenze generali della cittadinanza, attuando anche, a quest'ultimo fine, procedure, organizzazioni di lavoro ed orari che facilitino al massimo l'erogazione dei servizi e l'espletamento degli adempimenti e delle prestazioni dovute all'utenza ed alla popolazione.

4. L'attività del personale comunale deve essere sottoposta a periodiche valutazioni sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, sulla tempestività e sulla semplificazione delle procedure e sul rapporto costi-benefici, ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici e dei servizi stessi.

5. L'amministrazione favorisce la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità e delle conoscenze tecniche e culturali del personale, attraverso programmi di formazione permanente, in corrispondenza con l'evoluzione dei metodi di gestione, degli ordinamenti giuridici e finanziari e delle tecnologie applicate all'attività burocratica ed operativa.

6. L'amministrazione riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali ed agevola le consultazioni con le forze sindacali in essa rappresentate, nei casi e con le procedure previste dalla legge.

7. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvederà attraverso un apposito regolamento, che fisserà i criteri organizzativi, l'organigramma del personale e tutto quanto attiene alla strutturazione degli uffici e dei servizi.

ART. 43 - (Segretario Generale)

1. Il segretario generale, ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, che si conclude con l'espressione del parere di cui all'art. 53, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, curandone indi i relativi atti esecutivi ed assumendo la responsabilità di cui al quarto comma del citato articolo.

2. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, esprimendo, anche di propria iniziativa, il proprio parere in ordine alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dai regolamenti. Firma le deliberazioni del consiglio e della giunta unitamente al presidente della seduta.

3. Il segretario generale esercita, oltre alle funzioni previste nei commi precedenti, quelle fissate dai regolamenti e, in particolare, le seguenti:

a) svolge funzioni di impulso, coordinamento e controllo delle attività organizzative e del personale;

b) sovrintende agli uffici che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, ove previsto, agli organi di controllo;

c) emana, previa diffida, gli atti ed i provvedimenti di competenza del dirigente nel caso questi assuma comportamenti contrari agli indirizzi generali delle attività dell'ente indicati dagli organi istituzionali competenti;

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni in conformità alle leggi ed ai regolamenti, disponendo a tal fine il rilascio di copie degli atti richiesti;

e) ha potere di certificazione, di attestazione e di conformità agli originali per tutti gli atti del comune, anche mediante delega ai dirigenti competenti;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi con l'esercizio delle sue funzioni;

g) roga i contratti nell'interesse del comune;

h) convoca e presiede la conferenza dei dirigenti;

4. Il segretario comunale si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture, dei servizi e del personale comunale.

ART. 44 - (Vicesegretario generale)

1. Il vicesegretario generale svolge funzioni vicarie del segretario, coadiuvandolo e sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica di vicesegretario è conseguita dal vincitore di specifico concorso pubblico, a cui sono ammessi a partecipare soggetti aventi qualifica di dirigente di ente pubblico ed i requisiti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali.

ART. 45 - (Dirigenti)

1. Secondo il principio di separazione fra i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, e quelli di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi del comune, competono ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi elettivi del comune.

2. I dirigenti realizzano gli obiettivi fissati dal Piano esecutivo di gestione in modo coordinato e secondo criteri di autonomia, economicità di gestione, imparzialità e trasparenza.

3. Spetta ai dirigenti esercitare compiti di direzione, programmazione, consulenza, propulsione, vigilanza e controllo dei risultati del settore cui sono preposti, al fine di

assicurare l'efficacia, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici e dei servizi.

4. Oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, spettano ai dirigenti i seguenti compiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, assumendo la responsabilità in ordine alle relative procedure;

b) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale, in conformità alle disposizioni di legge, assumendo la responsabilità in ordine alle relative procedure;

c) la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;

d) La corretta gestione del procedimento di entrata, dall'accertamento del credito alla riscossione dello stesso, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dal Piano esecutivo di gestione;

e) La corretta gestione del procedimento di uscita, dall'impegno di spesa alla liquidazione del debito, nell'ambito degli obiettivi e delle attribuzione di risorse stabilite dal Piano esecutivo di gestione.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione del settore, degli uffici o dei servizi cui sono preposti.

6. L'operato dei dirigenti è sottoposto a verifiche periodiche nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

ART. 46 - (Incarichi a tempo determinato)

1. Con deliberazione motivata della giunta comunale, per i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, si può procedere all'assunzione di personale esterno in misura non superiore alla metà dei posti in organico, mediante contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tale personale non potrà svolgere i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma quarto dell'articolo precedente.

2. Il contratto a tempo determinato, di qualsiasi natura, dovrà prevedere:

- a) la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato;
- b) una durata non superiore a tre anni;
- c) la risoluzione anticipata del rapporto, ad iniziativa dell'amministrazione o dell'incaricato, per giusta causa o giustificato motivo.

3. Con motivata deliberazione può essere disposto il rinnovo del contratto, per una sola volta ed alla luce dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi proposti con il contratto medesimo.

4. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurarsi al tipo di prestazione, all'orario complessivo di lavoro ed alle responsabilità inerenti all'incarico stesso, comunque non superiore all'onere sostenuto dall'amministrazione per il dipendente di corrispondente livello.

5. Per tutta la durata del rapporto sono estese all'incaricato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

ART. 47 - (Direzione di aree funzionali)

1. La giunta, nell'ambito delle previsioni del regolamento organico e del personale, può conferire ai dirigenti di ruolo incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.

2. Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di settori operativi di volta in volta individuati.

3. L'incarico ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

4. La deliberazione di nomina determina gli elementi per la valutazione dei risultati da ottenersi dall'incaricato in rapporto al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia da raggiungere nei settori operativi compresi nell'area funzionale.

5. La giunta può revocare l'incarico quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

6. Il conferimento degli incarichi suddetti comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 48 - (Collaborazioni a convenzione)

1. Il comune può avvalersi, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

2. Tali forme di collaborazione andranno specificatamente regolamentate con convenzioni tipo.

ART. 49 - (Conferenza dei dirigenti)

1. È istituita la conferenza dei dirigenti.

2. Essa è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti i dirigenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 46. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

ART. 50 - (Responsabilità e sanzioni disciplinari)

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari compresa la destituzione d'ufficio, il relativo procedimento e la riammissione in servizio sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dalle relative norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali.

2. I dipendenti comunali sono identificabili dal cittadino attraverso targhetta che riporta nome, cognome e qualifica.

ART. 50bis - (Assicurazione contro i rischi connessi all'espletamento delle funzioni)

1. Il Comune provvede ad assicurare, con relativo onere a carico dell'Ente, gli Amministratori contro i rischi connessi all'espletamento delle loro funzioni.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 51 - (Servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici del comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono quelli stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 52 - (Istituzioni)

1. Le istituzioni sono organismi di diretta emanazione del comune, forniti di autonomia gestionale, retti da un consiglio d'amministrazione composto da un massimo di cinque membri nominati dal Sindaco e preposti all'esercizio dei servizi di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Il consiglio d'amministrazione viene nominato dal Sindaco, che ne determina previamente il numero dei componenti entro il limite di cui al precedente comma. Le nomine devono essere effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla Legge.

3. Le determinazioni di nomina ed i relativi curricula sono comunicati immediatamente al consiglio comunale.

4. Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio stesso.

5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità. L'incarico di direttore è conferito dal consiglio d'amministrazione a seguito di pubblico concorso, o con scelta tra il personale già in ruolo nell'organico comunale, o con contratto a tempo determinato.

6. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale, che ne approva altresì il regolamento di gestione.

9. I revisori dei conti del comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 53 - (Aziende speciali)

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, forniti di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Il comune conferisce alle aziende il capitale di dotazione, ne determina finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale è composto da un numero di membri previsto dal rispettivo statuto.

Per la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore, si applicano le disposizioni dell'art. 52.

4. Lo statuto delle aziende speciali deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

5. Le aziende informano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

ART. 54 - (Revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali)

1. Il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la revoca del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al consiglio comunale, in presenza di accertate gravi irregolarità ed inefficienza dell'esecuzione del mandato, in caso di contrasto con gli indirizzi generali di governo ovvero nei casi di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati.

2. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco dispone la nomina del sostituto.

ART. 55 - (Società per azioni)

1. Il comune può gestire i propri servizi a mezzo di società per azioni, secondo quanto previsto dall'art. 22, terzo comma, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. Le designazioni degli amministratori e dei sindaci rappresentanti del comune sono effettuate, rispettivamente, dal Sindaco e dalla Giunta sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Si applica il comma 3° dell'art. 52.

2. Gli amministratori e i sindaci nominati dal comune possono essere revocati secondo le norme previste dal codice civile.

ART. 56 - (Convenzioni)

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la provincia e con altri comuni.

2. La convenzione, stipulata in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. È definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate e viene quindi sottoposta all'approvazione del consiglio comunale.

ART. 57 - (ConSORZI)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il comune può costituire consorzi, secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 53, in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

ART. 58 - (Accordi di programma)

1. L'amministrazione comunale può concludere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia, regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO VI

FINANZE

ART. 59 - (Gestione economica e finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'Ente è finalizzata all'utilizzo ottimale delle risorse per garantire il soddisfacimento delle esigenze d'intervento comunale richieste dalla collettività.

2. Il reperimento delle risorse ed il loro utilizzo hanno luogo nel rispetto degli obiettivi di programmazione economica e finanziaria generale delle risorse stabiliti in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di Previsione e del Bilancio triennale.

3. L'utilizzo delle risorse deve avvenire garantendo il rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'Amministrazione, posti a tutela del buon andamento dell'apparato comunale.

ART. 60 - (Sistema informativo e controllo di gestione)

1. L'ente organizza all'interno della propria struttura un sistema di controllo di gestione destinato a soddisfare le esigenze informative interne ed esterne di programmazione, gestione e rendiconto.

2. Il sistema informativo del controllo di gestione fornisce agli Amministratori, Dirigenti e Cittadini, tramite rapporti periodici nel tempo, il supporto conoscitivo dell'attività finanziaria e gestionale del Comune.

3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le competenze e le modalità di esecuzione del controllo di Gestione.

ART. 61 - (Bilancio di Previsione)

1. Gli schemi della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio annuale di previsione, nonché del Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.

2. I documenti contabili relativi al bilancio di previsione debbono essere consegnati a ciascun consigliere almeno 20 giorni prima della riunione del Consiglio fissata per la discussione della delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Eventuali emendamenti dovranno essere presentati dai consiglieri almeno 5 giorni prima della presentazione in Consiglio del bilancio di previsione.

3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dalla legge.

ART. 62 - (Rendiconto di Gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto di bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio. Al conto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, ai sensi dell'art. 55, comma 7 della L. 142/90.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro i termini previsti dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare entro il termine di legge prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
ASSOCIAZIONI

ART. 63 - (Associazioni)

1. Il comune riconosce ai cittadini, sia singoli sia riuniti in forme associative che esprimono a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica, il diritto a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche ed amministrative, promuovendo l'esercizio di tale diritto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti.

2. Il comune favorisce ogni forma associativa tendente alla valorizzazione ed all'ulteriore miglioramento dei rapporti fra le diverse componenti cittadine.

3. Il comune favorisce altresì le attività dei soggetti, indicati al comma precedente, anche a mezzo di conferenze e di accordi, pure in concorso con altri enti ed amministrazioni.

4. Il comune promuove e favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi associativi pubblici e privati, temporanei o permanenti, che operino per la catalogazione, conoscenza, conservazione e valorizzazione di singoli beni culturali o di interi settori del patrimonio culturale locale, comunale o territoriale.

5. Per il conseguimento degli obiettivi enunciati nei commi precedenti, il comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, quale condizione e presupposto per una effettiva partecipazione all'amministrazione locale.

ART. 64 - (Rapporti con le associazioni)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il comune:

a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari;

c) consulta le associazioni prima di adottare provvedimenti di particolare rilievo che investono la sfera di interesse delle associazioni stesse;

d) garantisce la presenza di rappresentanti delle forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso, anche individuando sedi e momenti di intervento per l'espressione degli interessi di cui esse sono portatrici;

e) fornisce alle libere forme associative le strutture disponibili, occorrenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto alla partecipazione.

ART. 65 - (Momenti e sedi di partecipazione delle associazioni)

1. Il comune promuove la costituzione di consulte comunali dell'associazionismo, secondo le norme di cui agli articoli successivi del presente statuto e dei regolamenti.

2. Per la predisposizione e l'attuazione di atti relativi ad interventi, rapporti e situazioni comunque interessanti una pluralità di soggetti nelle relazioni di carattere sociale, culturale ed economico o relativi a più soggetti pubblici, compresi gli accordi di programma, il comune può concludere intese convenzionali con le associazioni di cui all'art. 63.

3. Il comune, prima dell'adozione di un atto o provvedimento di indirizzo o di controllo o successivamente, nella fase della sua attuazione, potrà avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti fra componenti dei propri uffici e rappresentanti delle associazioni, al fine di disporre di ogni elemento di conoscenza, anche tecnica, utile per una azione amministrativa il più possibile completa e documentata.

4. Il comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attività comunali relative ai settori nei quali opera, con particolare riguardo alle consulte di cui al primo punto del presente articolo, sugli argomenti di loro pertinenza.

ART. 66 - (Promozione dell'associazionismo)

1. Il comune, al fine di valorizzare le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi, promuove:

a) il collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con gli organismi di partecipazione, anche a livello di circoscrizione;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini e delle associazioni tutte le informazioni atte a consentire e favorire proposte di cui all'art. 75.

2. L'amministrazione è tenuta, di norma, a dare risposta motivata alle proposte, motivando altresì l'eventuale mancato esame delle stesse da parte dell'organo competente.

ART. 67 - (Organismo di rappresentanza genitori per la scuola materna)

1. Presso le scuole materne comunali viene istituito un organismo di rappresentanza dei genitori, dagli stessi eletto, con compiti di collaborazione, indirizzo educativo e controllo su gestione e programmazione delle attività educative come previsto dalle norme vigenti nella scuola materna statale.

2. Modalità d'elezione dei rappresentanti dei genitori, tempi ed obiettivi vengono definiti in sede di regolamento.

CAPO II

ACCESSO, PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 68 - (Estensione della partecipazione)

1. Le forme di partecipazione di cui al presente Capo II ed al successivo Capo III sono estese, oltre che agli iscritti nelle liste elettorali del comune, ai seguenti soggetti:

a) ai residenti nel comune di Gorizia, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai non residenti nel comune di Gorizia, ma che nel comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

d) ad ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse, sempre che abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità di attuazione delle iniziative popolari relative alle petizioni, alle proposte ed alle istanze.

ART. 69 - (Diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi)

1. Il diritto di accesso dei cittadini, singoli ed associati, interessati nel procedimento amministrativo è regolato dalle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle norme del presente statuto e da quelle dell'apposito regolamento.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata disposizione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Anche nei casi in cui ricorra il dovere della riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti direttamente interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro diritti ed interessi legittimi.

4. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti stessi.

5. È considerato documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, sulla base dei principi di legge. L'esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese ed eventualmente di bolli e diritti, se dovuti.

7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

8. Le istituzioni e le aziende speciali del comune hanno gli stessi doveri dell'amministrazione comunale per quanto previsto dal presente articolo.

ART. 70 - (Forme di pubblicità degli atti)

1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito, ben visibile, un albo pretorio per la pubblicazione:

- a) dello statuto e dei regolamenti comunali;
- b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta, per la durata prevista dalle legge;
- c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare, per la durata di quindici giorni;
- d) di tutti gli avvisi e provvedimenti che, per disposizione di legge, del presente statuto e di regolamenti, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Allo scopo di informare i cittadini sulle scelte di maggior rilievo per la città, il comune può pubblicare un notiziario. A ciascun gruppo consiliare è riservato apposito spazio nel notiziario predetto.

3. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati

alla conoscenza pubblica, devono essere affissi all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.

ART. 71 - (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di speciale celerità, l'avvio del procedimento è comunicato, secondo i principi delle norme vigenti sul procedimento amministrativo, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che per legge devono intervenire. Analogamente si procede nei confronti di soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, qualora dal provvedimento possa derivare ad essi pregiudizio.

2. Nelle ipotesi di cui al primo comma, resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti urgenti.

3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. Le disposizioni in materia di accesso, partecipazione, comunicazione ed intervento, di cui ai commi precedenti, non si applicano nei confronti degli atti e procedimenti espressamente esclusi dalla legge.

5. Nei limiti e nelle forme previste dalla legge, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dagli interessati al procedimento, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sua sostituzione.

ART. 72 - (Autocertificazione, atti e documenti)

1. Il comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

CAPO III

CONSULTE, FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 73 - (Consulte)

1. Il comune istituisce consulte per la minoranza etnica slovena, per l'economia ed il lavoro, per l'associazionismo della cultura e dello sport, per i giovani, per gli anziani, per le pari opportunità, per il volontariato, per le associazioni patriottiche e combattentistiche d'arma e per ogni altra materia prevista dal regolamento.

2. Appositi regolamenti determinano la composizione ed il funzionamento delle consulte, nonché i modi del loro diritto ad essere sentite dagli organi dell'amministrazione comunale ed i termini entro i quali gli organi comunali stessi devono rispondere alle loro proposte e tenere conto dei loro pareri.

ART. 74 - (Consultazione della popolazione)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il comune può consultare la popolazione sia mediante assemblee generali, di circoscrizione o frazione o di categorie e gruppi sociali, sia con sondaggi di opinione e con inviti ad esprimere pareri sia, infine, a mezzo di questionari.

2. Vengono garantite una chiara informazione agli interessati, la libera espressione del voto o dell'opinione e la corretta acquisizione dei pareri da parte del comune.

3. La consultazione è indetta dal sindaco, che assicura una adeguata pubblicità preventiva. Essa può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza comunale.

4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco al consiglio comunale, pubblicati all'albo pretorio e resi noti, con adeguata pubblicità, alla popolazione interessata.

5. Analoga consultazione può essere anche promossa dai singoli consigli di circoscrizione.

ART. 75 - (Petizioni e proposte)

1. I cittadini, così come definiti dall'art. 68, 1° comma, possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al consiglio comunale, alla giunta comunale, al sindaco, ai consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 cittadini di cui al 1° comma con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

ART. 76 - (Istanze)

1. I cittadini, così come definiti dall'art. 68, 1° comma, possono rivolgere agli organi elettivi comunali istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, alle quali il sindaco deve dare risposta scritta entro due mesi dal ricevimento.

2. Le istanze devono essere sottoscritte dai presentatori con l'indicazione delle loro generalità.

CAPO IV
REFERENDUM

ART. 77 - (Proposte di referendum)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte più importanti per l'amministrazione e la crescita del livello civile, sociale ed economico della città, è consentita l'indizione da parte del sindaco di referendum consultivi:

a) su richiesta di almeno 1.500 cittadini elettori del comune;

b) su deliberazione del consiglio comunale, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

c) su deliberazioni separate di almeno la metà dei consigli di circoscrizione, adottate ciascuna con la maggioranza dei due terzi dei componenti del singolo consiglio di circoscrizione.

2. Partecipano al referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune e gli stranieri residenti nel comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, da iscriversi in apposita lista aggiuntiva.

ART. 78 - (Oggetto del referendum)

1. Oggetto di referendum possono essere tutte le materie di competenza discrezionale degli organi istituzionali del comune e comunque solo materie di competenza del comune.

2. Non possono essere oggetto di referendum:

a) i provvedimenti per la nomina, la designazione, l'elezione o la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;

b) i provvedimenti afferenti il personale;

c) i regolamenti interni degli organi del comune;

d) i provvedimenti inerenti ai tributi ed alle delibere di bilancio;

e) gli interventi tendenti a limitare i diritti delle comunità etniche, linguistiche e religiose.

ART. 79 - (Modalità della proposta)

1. La proposta da sottoporre a referendum consultivo deve essere formulata in modo da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori e non può contenere più di tre domande. Il referendum, fermo il valore consultivo, può essere esplicito anche in termini propositivi.

2. Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a referendum. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal segretario comunale o da un notaio. Le firme devono essere autenticate nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. I funzionari appositamente incaricati dal sindaco all'autenticazione delle firme dei richiedenti possono effettuare le autenticazioni stesse anche fuori dall'edificio comunale. L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 77, viene effettuato dall'ufficio elettorale entro trenta giorni dal deposito delle firme. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre quattro mesi.

ART. 80 - (Istituzione del comitato dei garanti del referendum)

1. È istituito il comitato dei garanti del referendum, composto dal difensore civico del comune, che lo presiede, dal presidente del collegio dei revisori dei conti del comune e dal segretario comunale.

2. Al comitato di cui al precedente comma sono attribuite le competenze previste dagli articoli seguenti.

ART. 81 - (Ammissibilità del referendum e svolgimento)

1. La proposta di referendum, accompagnata dalle firme di almeno cento cittadini di cui all'art. 77 raccolte ed autenticate nelle forme di cui al precedente articolo 79, secondo comma, deve essere presentata e depositata presso la segreteria del comune.

2. Il comitato dei garanti viene immediatamente convocato dal suo presidente, o comunque dal sindaco, e si esprime sull'ammissibilità della proposta entro dieci giorni dal deposito della proposta stessa.

3. Il comitato dei garanti provvede sulla proposta con atto motivato. Il giudizio di inammissibilità del referendum può essere fondato unicamente su motivi di legittimità.

4. Qualora, entro trenta giorni dal deposito della proposta, il comitato dei garanti non si esprima, il referendum si ha per ammesso ad ogni effetto.

5. Le firme degli elettori raccolte ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo possono essere utilizzate, senza ulteriori formalità, ai fini di cui al precedente art. 79, secondo comma. Agli stessi fini, nella pendenza dell'esame della proposta da parte del comitato dei garanti, i proponenti potranno continuare la raccolta delle firme.

6. Il comitato dei garanti del referendum, ove questo sia ammesso, con apposito verbale controlla l'avvenuta autenticazione del numero necessario delle firme e la relativa iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune.

7. La consultazione per i referendum consultivi si svolge di norma una volta all'anno.

8. Il consiglio comunale, visti gli atti del comitato dei garanti del referendum, fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria.

9. Il consiglio comunale predispone ogni anno la previsione di spesa in bilancio.

10. La votazione per il referendum ha luogo in una sola giornata, dalle ore otto alle ore venti, nelle sezioni elettorali individuate con ordinanza sindacale, sentita la commissione elettorale. Il seggio elettorale è composto dal presidente e da almeno due scrutatori, dei quali uno funge da segretario, nominati dal comitato dei garanti che li sceglie nell'albo degli scrutatori. Ai componenti del seggio è attribuito un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali per una seduta.

11. La pubblicità data alla consultazione, di cui all'art. 83, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

ART. 82 - (Ulteriori competenze del comitato dei garanti per il referendum)

1. Il comitato dei garanti del referendum ha il compito di:

a) sovrintendere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali ed al regolare svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di verifica;

b) di procedere alla proclamazione dei risultati entro gli otto giorni successivi alla consultazione;

c) di esprimersi su eventuali reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di scrutinio.

ART. 83 - (Pubblicazione della convocazione elettorale per i referendum e proclamazione dei risultati)

1. Il sindaco dà notizia ai cittadini dell'indizione della consultazione referendaria mediante apposito manifesto affisso, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, nell'albo pretorio del comune, nelle sedi dei consigli di circoscrizione ed in altri luoghi pubblici.

2. I risultati dovranno essere proclamati entro quindici giorni dalla votazione, nelle stesse forme del comma precedente.

ART. 84 - (Discussione dei risultati)

1. La discussione sul risultato del referendum consultivo deve essere effettuata dal consiglio comunale entro un mese dalla proclamazione dell'esito della votazione.

2. Analogamente, potranno discuterne i consigli di circoscrizione.

CAPO V

AZIONE POPOLARE

ART. 85 - (Azione popolare)

1. L'azione popolare conferisce a ciascun cittadino di cui all'art. 77 il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo o comunque tutelato dell'ente.

2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato, che comunica al ricorrente.

TITOLO VIII

DIFENSORE CIVICO

ART. 86 - (Istituzione e modalità di elezione)

1. È istituito l'ufficio del difensore civico comunale, al cui titolare, nominato con le modalità nel seguito indicate, competono le funzioni di tutela degli interessi non garantiti giuridicamente ai cittadini o per i quali non siano stati ancora esperiti o non sono esperibili rimedi giurisdizionali o amministrativi.

2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale integrato da un rappresentante eletto da ogni consiglio di circoscrizione nel proprio seno.

3. Il difensore civico è eletto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Ove dopo due votazioni non fosse raggiunta la maggioranza suddetta, sarà sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. La votazione avverrà a scrutinio segreto.

5. Le candidature alla carica di difensore civico, proposte da almeno tre degli elettori di cui al comma 2, devono essere presentate presso la sede del comune almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'elezione e devono essere corredate dall'illustrazione dei requisiti previsti dall'articolo successivo. Le candidature saranno preventivamente comunicate alla conferenza dei capigruppo.

6. Con le stesse modalità potranno altresì essere presentate candidature sottoscritte da almeno 200 cittadini come individuati all'art. 77.

ART. 87 - (Requisiti per la carica)

1. La scelta del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non possono essere eletti all'ufficio del difensore civico:

a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, coloro che si siano candidati ad elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente la data di designazione e chi negli ultimi 5 anni abbia ricoperto incarichi direttivi di partito;

c) gli amministratori e i dipendenti delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) coloro che abbiano riportato condanne per delitto non colposo.

3. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della provincia.

ART. 88 - (Durata della carica)

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore. Può essere confermato una sola volta.

2. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, dallo stesso organo e con le stesse maggioranze previste per la sua elezione.

ART. 89 - (Poteri)

1. Il difensore civico ha potere di denunciare in apposita sessione annuale del consiglio comunale la violazione, per responsabilità amministrative, delle aspettative dei cittadini in ordine alla efficienza, tempestività, correttezza e trasparenza della amministrazione comunale, delle sue istituzioni, delle sue aziende, delle società e dei consorzi cui il comune partecipa e della gestione del pubblico denaro.

2. Il difensore civico, limitatamente alle responsabilità riconducibili ai titolari degli uffici e dei servizi comunali può, mediante denuncia inviata al sindaco, chiedere l'avvio delle procedure disciplinari per l'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Sulla richiesta del difensore civico la giunta deve provvedere con atto motivato, entro trenta giorni dalla denuncia.

ART. 90 - (Modalità di accesso dei cittadini al difensore civico)

1. I cittadini interessati e le associazioni di interesse locale possono adire l'ufficio del difensore civico per sollecitarne l'intervento nei casi di violazioni di leggi, norme statutarie e regolamentari, sul diritto all'informazione, all'accesso ed alla pubblicità delle procedure amministrative ed in ogni altro caso di abuso rientrante nella previsione del presente punto.

2. Nei casi di violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio del difensore civico può essere attivato quando non è possibile l'azione giurisdizionale o amministrativa o comunque essa non è stata ancora attivata.

3. In caso di necessità l'amministrazione pone a disposizione del difensore civico un dipendente in grado di fungere da traduttore in lingua slovena.

ART. 91 - (Rapporti con l'amministrazione comunale)

1. Il difensore civico ha facoltà di chiedere dati e notizie all'amministrazione interessata e di accedere agli uffici, consultando, per il tramite del funzionario responsabile, gli atti e la documentazione necessari. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

2. Nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, il difensore ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto. Sulla proposta, sia in caso di accoglimento che di diniego, l'organo comunale competente deve provvedere con atto motivato.

3. Il difensore civico ha sede presso gli uffici dell'amministrazione comunale che provvede a fornire i mezzi e le strutture per lo svolgimento della sua attività.

ART. 92 - (Indennità di carica)

1. Al difensore civico compete una indennità pari a quella dell'assessore comunale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 93 - (Entrata in vigore)

1. Per l'entrata in vigore del presente statuto e per l'espletamento delle relative forme di controllo e di pubblicità, si osservano le norme di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. L'amministrazione comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare ai cittadini la massima conoscenza delle norme dello statuto.

ART. 94 - (Verifica e revisione dello statuto)

1. La conferenza dei capigruppo promuove apposite riunioni per la verifica dell'attuazione dello Statuto, predisponendo adeguate forme di informazione e di consultazione.

2. La modificazione o l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure fissate dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate dal consiglio comunale di regola nella prima seduta di ciascun anno solare e le stesse debbono esse sottoscritte da almeno cinque consiglieri.

4. In deroga al precedente comma, il consiglio comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto quando ciò si rende necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

ART. 95 - (Regolamenti)

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto o di quelli comunque necessari a darne attuazione, rimangono in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e con il presente statuto.

ART. 96 - (Cimiteri di frazione)

1. Il Comune riconosce la necessità di conservare i cimiteri attualmente esistenti nel territorio comunale e di applicare, per quanto riguarda le distanze, i criteri vigenti per le frazioni, sulla base della precedente autonomia comunale riconosciuta a Lucinico, Sant'Andrea e Piedimonte del Calvario, anche con riferimento alla loro consistenza demografica.

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - (AUTONOMIA DEL COMUNE)	2
ART. 2 - (SEDE, TERRITORIO, STEMMMA E GONFALONE)	2
ART. 3 - (STATUTO)	3
ART. 4 - (ADOZIONE DELLO STATUTO E MODIFICAZIONI)	3
ART. 5 - (REGOLAMENTI)	3
TITOLO II	4
OBIETTIVI FONDAMENTALI	4
ART. 6 - (PARI DIGNITÀ)	4
ART. 7 - (PROGRAMMAZIONE)	5
ART. 8 - (SVILUPPO ECONOMICO)	5
ART. 9 - (VOCAZIONE EUROPEISTA)	6
ART. 10 - (CULTURA DELLA PACE)	6
ART. 11 - (PARI OPPORTUNITÀ)	6
ART. 12 - (COMUNITÀ ETNICHE, LINGUISTICHE, RELIGIOSE)	6
ART. 13 - (COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI)	7
ART. 14 - (COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOVA GORICA)	7
ART. 15 - (CITTADINANZA ONORARIA)	7
TITOLO III	8
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE	8
CAPO I	8
ORGANI DEL COMUNE	8
ART. 16 - (ORGANI)	8
CAPO II - SEZIONE I	9
CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 17 - (RUOLO E ATTRIBUZIONI)	9
ART. 18 - (COMPETENZE)	9
ART. 19 - (FUNZIONAMENTO)	11
SEZIONE II	12
ART. 20 - (ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE)	12
ART. 21 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE)	12
ART. 22 - (COMPITI DEL PRESIDENTE)	12
ART. 23 - (COMPITI DEL VICEPRESIDENTE)	12
ART. 24 - (CONSIGLIERI COMUNALI)	13
ART. 25 - (GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)	14
ART. 26 - (COMMISSIONI CONSILIARI)	14
ART. 27 - (COMMISSIONI DI INCHIESTA)	16
CAPO III	17
GIUNTA COMUNALE	17
ART. 28 - (COMPOSIZIONE E NOMINA)	17
ART. 29 - (ATTRIBUZIONI E COMPETENZE)	17
ART. 30 - (FUNZIONAMENTO)	18
ART. 31 - (CESSAZIONE ANTICIPATA E SOSPENSIONE)	18

CAPO IV	19
SINDACO	19
ART. 32 - (RUOLO E FUNZIONI).....	19
ART. 33 - (RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO)	20
ART. 34 - (VICESINDACO)	20
ART. 35 - (POTERI D'ORDINANZA).....	21
ART. 36 - (POTERE DI VIGILANZA)	21
ART. 37 - (OBBLIGO DI ASTENSIONE, DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE)	21
ART. 38 - (POTERE DI INIZIATIVA)	22
TITOLO IV	23
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO	23
ART. 39 - (ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CIRCOSCRIZIONI)	23
ART. 40 - (ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE, LORO COMPETENZA E DURATA)	23
ART. 41 - (FUNZIONAMENTO).....	24
TITOLO V	25
UFFICI COMUNALI, PERSONALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	25
CAPO I	25
UFFICI E PERSONALE	25
ART. 42 - (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE)	25
ART. 43 - (SEGRETARIO GENERALE).....	26
ART. 44 - (VICESEGRETARIO GENERALE)	27
ART. 45 - (DIRIGENTI).....	27
ART. 46 - (INCARICHI A TEMPO DETERMINATO).....	28
ART. 47 - (DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI).....	29
ART. 48 - (COLLABORAZIONI A CONVENZIONE)	30
ART. 49 - (CONFERENZA DEI DIRIGENTI).....	30
ART. 50 - (RESPONSABILITÀ E SANZIONI DISCIPLINARI).....	30
ART. 50BIS - (ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI)	30
CAPO II	31
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	31
ART. 51 - (SERVIZI PUBBLICI LOCALI).....	31
ART. 52 - (ISTITUZIONI)	31
ART. 53 - (AZIENDE SPECIALI).....	32
ART. 54 - (REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI)	33
ART. 55 - (SOCIETÀ PER AZIONI).....	33
ART. 56 - (CONVENZIONI)	33
ART. 57 - (CONSORZI).....	34
ART. 58 - (ACCORDI DI PROGRAMMA)	34
TITOLO VI	35
FINANZE	35
ART. 59 - (GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA).....	35
ART. 60 - (SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO DI GESTIONE)	35
ART. 61 - (BILANCIO DI PREVISIONE)	35
ART. 62 - (RENDICONTO DI GESTIONE)	36

TITOLO VII	37
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA	37
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	37
CAPO I	37
ASSOCIAZIONI	37
ART. 63 - (ASSOCIAZIONI).....	37
ART. 64 - (RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI)	38
ART. 65 - (MOMENTI E SEDI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI).....	38
ART. 66 - (PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO).....	39
ART. 67 - (ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA GENITORI PER LA SCUOLA MATERNA)	39
CAPO II	40
ACCESSO, PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE	40
ART. 68 - (ESTENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE)	40
ART. 69 - (DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI).....	40
ART. 70 - (FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)	41
ART. 71 - (PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO).....	42
ART. 72 - (AUTOCERTIFICAZIONE, ATTI E DOCUMENTI)	42
CAPO III	43
CONSULTE, FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, PETIZIONI E PROPOSTE	43
ART. 73 - (CONSULTE)	43
ART. 74 - (CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE)	43
ART. 75 - (PETIZIONI E PROPOSTE).....	44
ART. 76 - (ISTANZE).....	44
CAPO IV	45
REFERENDUM	45
ART. 77 - (PROPOSTE DI REFERENDUM)	45
ART. 78 - (OGGETTO DEL REFERENDUM)	45
ART. 79 - (MODALITÀ DELLA PROPOSTA)	46
ART. 80 - (ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI DEL REFERENDUM)	46
ART. 81 - (AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM E SVOLGIMENTO)	46
ART. 82 - (ULTERIORI COMPETENZE DEL COMITATO DEI GARANTI PER IL REFERENDUM)	47
ART. 83 - (PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE ELETTORALE PER I REFERENDUM E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI).....	48
ART. 84 - (DISCUSSIONE DEI RISULTATI).....	48
CAPO V	49
AZIONE POPOLARE	49
ART. 85 - (AZIONE POPOLARE)	49
TITOLO VIII	50
DIFENSORE CIVICO	50
ART. 86 - (ISTITUZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE)	50
ART. 87 - (REQUISITI PER LA CARICA).....	50
ART. 88 - (DURATA DELLA CARICA)	51
ART. 89 - (POTERI).....	51
ART. 90 - (MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI AL DIFENSORE CIVICO)	52
ART. 91 - (RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE).....	52
ART. 92 - (INDENNITÀ DI CARICA)	52
NORME TRANSITORIE E FINALI	53
ART. 93 - (ENTRATA IN VIGORE).....	53
ART. 94 - (VERIFICA E REVISIONE DELLO STATUTO).....	53
ART. 95 - (REGOLAMENTI)	53
ART. 96 - (CIMITERI DI FRAZIONE).....	53